

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il reclutamento, l'assunzione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante, di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in tenure track (RTT) ex art. 24 della L. 240/2010, in armonia con i principi generali enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori e dal Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori allegati alla raccomandazione della Commissione della Comunità europea n. 251 dell'11 marzo 2005.

Art. 2 – Tipologia contrattuale e trattamento economico

I Ricercatori a tempo determinato sono assunti nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e in considerazione dei fabbisogni didattici e di ricerca, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato della durata complessiva di sei anni non rinnovabili. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa non sono computati, su richiesta del titolare del contratto. Il conferimento del contratto di Ricercatore a tempo determinato è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Tale contratto può prevedere il regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

In riferimento all'impegno didattico di cui al precedente comma, al ricercatore a tempo determinato è affidato un modulo o un corso curriculare, per un impegno orario annuo di almeno 60 ore di didattica frontale.

Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione, secondo quanto previsto dalla Legge 240/2010.

Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari del contratto di cui al presente Regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 10 per cento (v. nota 1).

Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.



Art. 3 – Attivazione della procedura

Il Senato Accademico¹ delibera circa l'attivazione della selezione per Ricercatore a tempo determinato in considerazione delle esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di servizio agli studenti e di terza missione. Tali contratti possono essere finanziati con fondi di Ateneo, ovvero con fondi dell'Unione Europea, del MUR o di enti pubblici e privati nell'ambito di rapporti convenzionali stipulati con l'Unineuromed.

La proposta di emanazione del bando deve contenere:

- a) Il Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale viene richiesto il posto e specificazione di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari.
- b) Il numero dei posti richiesti.
- c) L'indicazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgersi.
- d) Le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, nonché l'impegno orario dell'attività di ricerca e delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
- e) In relazione alla tipologia contrattuale prevista e al regime di impegno richiesto, la somma destinata al finanziamento del compenso e degli oneri accessori, nonché la relativa copertura finanziaria.
- f) La sussistenza di convezioni concluse con enti pubblici o privati che prevedano la copertura degli oneri derivanti dalla chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Legge 240/2010.
- g) Livello qualitativo minimo dei lavori scientifici presentabili per la partecipazione alla selezione valutata in ragione della loro diffusione, della loro collocazione editoriale e dei loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione. Per i settori bibliometrici numero totale delle citazioni, numero medio delle citazioni, numero medio di citazioni per pubblicazione, impact factor totale e medio per pubblicazione (v. nota 2).
- h) L'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dodici;
- i) L'eventuale specificazione di una lingua straniera di cui i candidati dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle specifiche esigenze didattiche dei Corsi di Studio.

¹ In fase di prima attuazione e fino alla costituzione del Senato Accademico, le funzioni ad esso attribuite dal presente Regolamento sono esercitate dal Comitato Tecnico Organizzatore di cui all'art. 26, co. 1 dello Statuto; conseguentemente, ogni richiamo al Senato Accademico si intende riferito, in via sostitutiva e transitoria, al Comitato Tecnico Organizzatore.

Art. 4 - Svolgimento della procedura

Acquisita l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il bando viene emanato con Decreto rettorale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e sui siti web del MUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, sui siti MUR e dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – Sezioni Concorsi. Le domande di partecipazione devono pervenire, perentoriamente, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando deve contenere:

- Il numero delle posizioni poste a bando.
- La struttura presso la quale sarà incardinato il Ricercatore selezionato.
- Il Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale viene richiesto il posto e specificazione di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari.
- Il regime di impegno.
- I fondi sui quali graverà il contratto.
- Le funzioni che il Ricercatore dovrà svolgere nonché i diritti e i doveri spettanti.
- Il trattamento economico e previdenziale.
- Le modalità di presentazione della domanda.
- I criteri generali di valutazione ai quali la commissione dovrà attenersi.
- Le incompatibilità sancite dalla normativa vigente in materia.
- Qualità dei lavori scientifici presentabili per la partecipazione alla selezione valutata in ragione della loro diffusione scientifica, della loro collocazione editoriale e in funzione dei loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione tenendo conto del contributo individuale del candidato. Per i settori bibliometrici numero totale delle citazioni, numero medio delle citazioni, numero medio di citazioni per pubblicazione, impact factor totale e medio per pubblicazione;
- L'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dodici.
- L'eventuale specificazione di una lingua straniera di cui i candidati dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle specifiche esigenze didattiche dei Corsi di Studio.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

Alla selezione per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato possono partecipare:

- Candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
- Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di I o II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio,

nonché soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente regolamento.

- I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con Decreto rettorale.
- In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale su proposta del Senato Accademico ed è composta da tre Professori di I o II fascia o Ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, appartenenti allo stesso Settore Scientifico-Disciplinare, Gruppo Scientifico-Disciplinare oggetto della posizione cui si riferisce il bando, di cui almeno due strutturati in altri Atenei. In ogni caso, la commissione deve essere composta da almeno un Professore di I o II fascia.
2. Il Decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice può essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo, in caso di urgenza, contestualmente al bando. I candidati hanno termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di ricusazione che, in caso di pubblicazione del Decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice contestualmente al bando, decorrono dal giorno della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione/dal giorno della pubblicazione del bando.
3. Non possono far parte delle commissioni di valutazione Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010.
4. La commissione individua al suo interno, un Presidente e un segretario verbalizzante e svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti avvalendosi, se ritenuto opportuno, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. Le deliberazioni sono assunte dalla commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro il termine di 90 giorni decorrenti dal Decreto rettorale di nomina. Il termine può essere prorogato dal Rettore per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per comprovati motivi segnalati dal Presidente della commissione.
6. Decorso anche il secondo termine senza che siano conclusi i lavori, il Rettore scioglie la commissione e ne nomina una seconda in sostituzione della precedente, sempre su indicazione del Senato Accademico.
7. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni di Ateneo.

8. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Ciascun componente, all'atto di insediamento della Commissione e presa visione dell'elenco dei partecipanti, dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale o attesterà che non sussistono situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., oppure indicherà la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con taluno dei candidati.
9. In questo caso il responsabile del procedimento invierà apposita comunicazione ai candidati indicante i rapporti dichiarati, con l'avvertenza che sono riaperti per ulteriori 10 giorni i termini per l'eventuale riconsiderazione.

Art. 7 – Svolgimento della procedura

La commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio in funzione dei criteri contenuti nel bando o stabiliti dalla commissione stessa nella prima riunione nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui le candidature ricevute siano superiori a sei, la commissione effettua una valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. All'esito, provvede all'ammissione dei candidati più meritevoli alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nella misura compresa fra il 10% e il 20% del totale delle domande pervenute e comunque non meno di sei. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In occasione della discussione pubblica, il bando può prevedere lo svolgimento di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera che sarà espletata in occasione della discussione.

La convocazione per la discussione dei titoli e della produzione scientifica presentata è comunicata agli interessati tramite pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito istituzionale dell'Ateneo con un preavviso di almeno 7 giorni. Tale comunicazione deve essere intesa quale formale notifica dell'ammissione alla discussione pubblica e della data di svolgimento della medesima.

Al termine dei lavori, redige con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, una graduatoria di merito individuando al primo posto il candidato più qualificato. In caso di procedura che preveda la copertura di due o più posti, la commissione individuerà i candidati maggiormente qualificati per i posti messi a bando.

Eventuali motivi di esclusione dalla selezione possono essere rilevati fino al termine della procedura e notificati con provvedimento del Direttore Generale.

La commissione può non identificare nessun vincitore della selezione dandone puntuale motivazione. Gli atti sono approvati dal Rettore con proprio Decreto entro 30 giorni dalla consegna degli stessi agli uffici. In caso di irregolarità riscontrate nello svolgimento della procedura, restituisce gli atti alla commissione concedendo termine di 15 giorni per provvedere ad eventuali modifiche.

La graduatoria di merito, previa espressa previsione nel bando, potrà essere utilizzata in caso di rinuncia del candidato dichiarato vincitore, nonché per sopravvenute e ulteriori esigenze di reclutamento che dovessero manifestarsi entro 24 mesi dalla data di approvazione della medesima.

Art. 8 – Chiamata del candidato

Il Senato Accademico delibera a maggioranza assoluta dei Professori e dei Ricercatori, se ritenuto, la proposta contrattuale in favore del candidato risultato vincitore della selezione e trasferisce gli atti al Consiglio di Amministrazione che può approvarla oppure decidere di non dare seguito alla chiamata. La nomina è adottata con Decreto rettorale.

In caso di mancata approvazione della proposta di chiamata o nel caso in cui non venga adottata alcuna delibera, l'Ateneo non potrà attivare per i successivi due anni, altre procedure di chiamata per Professore appartenente alla medesima fascia e al medesimo Settore Scientifico-Disciplinare cui si riferisce la selezione.

Art. 9 – Stipula del contratto

A seguito dell'approvazione della proposta di chiamata di cui al precedente art. 8, il candidato risultato vincitore della selezione viene invitato, entro 90 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, a stipulare il relativo contratto di lavoro subordinato che dovrà necessariamente contenere:

- a) La durata del vincolo contrattuale
- b) Il settore concorsuale
- c) L'indicazione dell'impegno didattico e scientifico previsto
- d) La sede di svolgimento delle attività lavorative
- e) Il trattamento economico e previdenziale
- f) L'indicazione della struttura di appartenenza
- g) Modalità di svolgimento della prestazione

Nel caso in cui il candidato vincitore della selezione non comunichi formalmente la propria accettazione entro il termine perentorio previsto nella proposta contrattuale, il candidato sarà considerato rinunciario con la conseguenziale perdita di efficacia della proposta stessa.

Nel caso di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l'incarico al candidato posizionatosi al secondo posto della graduatoria previo espletamento delle stesse modalità previste all'art. 8.

Art. 10 – Chiamata nel ruolo di Professore di II fascia

A partire dalla conclusione del terzo di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza di parte, che il titolare del contratto a tempo determinato di cui al presente Regolamento sia in possesso dell'abilitazione scientifica per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II fascia.

La valutazione è effettuata dal Senato Accademico nella composizione ridotta ai Professori di I e II fascia secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia che, in ogni caso, comprendono lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. All'esito, la documentazione è trasferita al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. In caso di esito positivo, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei Professori di II fascia.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è determinata:

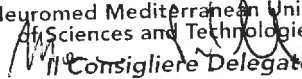
- a) dalla scadenza del termine;
- b) dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera nel momento della ricezione della relativa comunicazione.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente alla normativa vigente in materia.

Tutte le previsioni regolamentari adottate con il presente regolamento sono automaticamente aggiornate in caso di modifiche normative intervenute.

UNINEUROMED
"Neuromed Mediterranean University
of Sciences and Technologies"

Il Consigliere Delegato
Dott. Marco Patriciello

